COMUNE DI BORGO VALSUGANA
(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 156

OGGETTO: L.P. 22 LUGLIO 2015 N. 13 “INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E LA CURA DELLA DIPENDENZA DA GIOCO” - ART. 5. LUOGHI SENSIBILI.

L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di novembre, alle ore 08:30, solita sala delle Adunanze, a seguito di regolare convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:

	Presente	Assente
DALLEDONNE FABIO	X	
GALVAN ENRICO	X	
BETTEGA LUCA	X	
ROSSO EDOARDO	X	
SEGNANA MARIAELENA	X	
STROPPA RINALDO		X

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA COMITE MARIA

Accertata la validità dell'adunanza, il Sindaco DALLEDONNE FABIO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 13-bis l.p. 14 luglio 2000, n. 9, rubricato "Disposizioni in materia di apparecchi da gioco" (nella formulazione precedente alla sua abrogazione da parte dell'art. 13 della l.p. 22 luglio 2015, n. 13) ed in particolare i commi 1 e 2 che così disponevano:

1. Per tutelare determinate categorie di persone maggiormente vulnerabili e per prevenire la dipendenza dal gioco, i comuni possono adottare provvedimenti che limitano o vietano la collocazione di apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931 in un raggio non inferiore a trecento metri da luoghi sensibili e in particolare dai seguenti:

a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado;

b) centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani);

c) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale.

2. In aree circoscritte, anche esterne a quelle del comma 1, i comuni possono limitare o vietare la collocazione di apparecchi da gioco come individuati dal comma 1, tenuto conto dell'impatto sulla qualità del contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 dd. 30.4.2012, successivamente modificata con deliberazioni n. 66 dd. 8.11.2012 e n. 64 dd. 17.12.2014, con la quale – in attuazione del su citato art. 13 bis della legge provinciale n. 9 del 2000 – è stato stabilito il divieto di collocazione di apparecchi da gioco individuati dall'art. 110, comma 6), lett. a) e b) del R.D. 773 del 1931 (T.U. leggi di pubblica sicurezza) ad una distanza inferiore a 300 metri dai luoghi sensibili ivi individuati;

Considerato che il T.R.G.A. di Trento, nel pronunciarsi in merito alla legittimità delle su citate deliberazioni consiliari n. 32/2012 e n. 66/2012, ha fornito un'attenta e puntuale interpretazione dell'art. 13-bis l.p. 9/2000, individuando quali tipologie di luoghi devono essere ricondotte alle macro-categorie di cui al comma 1 di tale articolo;

Considerato che, in particolare, con le sentenze nn. 194/2013, 203/2013 e 204/2013, il T.R.G.A. di Trento ha confermato come tutti i luoghi sensibili precedentemente identificati dall'Amministrazione comunale di Borgo Valsugana rientrino nelle macrocategorie di cui all'art. 13, co. 1 l.p. 9/2000, con l'esclusione di "*parchi comunali di pubblico godimento*", "*luoghi di culto*", "*ospedale e poliambulatori dove non siano collocati i C.S.M. o altre strutture psichiatriche*" e "*sede distaccata dell'Opera Barelli*";

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Borgo Valsugana n. 64 dd. 17.12.2014, con la quale la precedente deliberazione consiliare n. 32 dd. 30.4.2012 è stata conformata alle sentenze del T.R.G.A. di Trento nn. 194/2013, 203/2013 e 2014/2013, eliminando dal novero dei luoghi sensibili "*i parchi comunali di pubblico godimento (Parco della Pace)*", "*i luoghi di culto (chiese di Borgo e Olle e cimiteri di Borgo e Olle)*" e "*la sede distaccata dell'Opera Barelli*";

Vista la sopravvenuta L.P. 22 luglio 2015 n. 13 ("Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco") ed in particolare l'art. 5 che cosi' dispone:

Collocazione degli apparecchi da gioco

1. Per tutelare determinate categorie di persone più vulnerabili e per prevenire la dipendenza da gioco, è vietata la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), a una distanza inferiore a trecento metri dai seguenti luoghi:

a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado;

b) strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, assistenza e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette;

c) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale;

d) strutture e aree ricreative e sportive frequentate principalmente da giovani, nonché centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007);

e) circoli pensionati e anziani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 25 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del servizio di volontariato civile delle persone anziane, istituzione della consulta provinciale della terza età e altre iniziative a favore degli anziani);

f) luoghi di culto.

2. I comuni possono stabilire con proprio atto una distanza superiore a quella prevista dal comma 1 per la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931. In aree circoscritte, esterne ai luoghi individuati dal comma 1, i comuni, inoltre, possono vietare la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931, tenuto conto dell'impatto sulla sicurezza urbana e sulla qualità del contesto urbano, nonché dei problemi connessi con la viabilità e l'inquinamento acustico.

3. Se le condizioni di collocazione previste dai commi 1 e 2 non sono più rispettate a causa dell'apertura di uno dei luoghi indicati nel comma 1, gli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 sono soggetti a rimozione entro cinque anni. Il termine decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di apertura dei luoghi previsti dal comma 1. In caso di mancata rimozione si applica l'articolo 10, comma 1.

4. Nei casi previsti dal comma 3, i comuni possono prorogare il termine per la rimozione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 nel caso in cui gli stessi siano collocati all'interno dell'unico esercizio per la vendita o per la somministrazione di alimenti o bevande insediato nel territorio comunale. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma.

5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 646, 647 e 648, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Visto altresì l'art 14 della medesima legge provinciale, il quale prevede che "*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, sono rimossi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore di questa legge gli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 posti a una distanza inferiore a quella prevista dall'articolo 5, comma 1. In caso di mancata rimozione si applica l'articolo 10, comma 1*";

Rilevato che con l'approvazione della L.P. 13/2015 è stato abrogato l'art. 13 bis della L.P. 9/2000 e che l'art. 5, comma 2) della L.P. 22 luglio 2015 n. 13 ha tuttavia disposto che "*Fino all'adozione da parte del comune dell'atto previsto dall'articolo 5, comma 2, nei comuni che alla data di entrata in vigore di questa legge hanno adottato provvedimenti che limitano o vietano la collocazione di apparecchi da gioco ai sensi dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 9 del 2000, fermo restando il divieto di collocazione previsto dall'articolo 5, comma 1, della presente legge e l'obbligo di rimozione previsto dal comma 1 del presente articolo, si applicano i provvedimenti adottati dai comuni ai sensi dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 9 del 2000, limitatamente agli apparecchi da gioco e ai luoghi individuati dall'articolo 5, comma 1, della presente legge*";

Vista la nota della Provincia di Trento – Servizio Industria, artigianato, commercio e cooperazione – dd. 21.09.2016 prot. 491566 nella quale si forniscono le prime disposizioni

attuative della L.P. 13/2015 e si rileva la necessità di procedere all'esatta individuazione dei luoghi sensibili nonché di disporre l'esecuzione di un monitoraggio degli apparecchi da gioco, già collocati alla data di entrata in vigore della L. 13/2015 (12 agosto 2015);

Appurato che la regolamentazione operata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 32 dd. 30.4.2012, modificata con deliberazioni n. 66 dd. 8.11.2012 e n. 64 dd. 17.12.2014 è tuttora applicabile fino all'eventuale adozione di provvedimenti ex art. 5, c. 2 della legge provinciale;

Rilevato inoltre che le categorie di "luoghi sensibili" individuate nell'art. 5, comma 1) della L.P. 13/2015 corrispondono a quelle già precedentemente indicate nel previgente art. 13 bis comma 1) della L.P. 9/2000, con l'ulteriore estensione delle stesse anche ai "luoghi di culto" (non menzionati nell'art. 13 bis della L.P. 9/2000);

Rilevato che, secondo le indicazioni fornite dalla Provincia di Trento con la su citata nota dd. 21.09.2016 prot. 491 566:

- per "luoghi di culto" devono intendersi sia gli "*edifici destinati al culto*", sia le "*aree cimiteriali (luoghi di sepoltura dei morti)*";
- nella dizione "istituti scolastici o formativi di ogni ordine e grado" vanno ricomprese anche le scuole per l'infanzia provinciali ed equiparate e che va quindi inclusa anche la Scuola Equiparata per l'Infanzia "Romani" situata in Piazza Romani;

Dato atto pertanto che l'elencazione dei luoghi sensibili contenuta nella deliberazione consiliare n. 64 dd. 17.12.2014 soddisfa quanto ora disposto dall'art. 5, comma 1), della L.P. 13/2015 – trattandosi di luoghi che, in ossequio ai criteri interpretativi forniti dal T.R.G.A. di Trento, sono tutti riconducibili alle categorie di luoghi individuate dalla suddetta disposizione – con la sola necessità di aggiungervi i luoghi di culto situati sul territorio comunale e la scuola per l'Infanzia;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 56-ter della L.R. 4 gennaio 199 n. 1 come modificata dalla L.R. 15 dicembre 2015 n. 1, sulla proposta di adozione della presente deliberazione:
- dal Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. /L;

Visto lo Statuto comunale;

con voto unanime, espresso per alzata di mano

DELIBERA

1) di confermare l'elencazione dei luoghi sensibili contenuta nella deliberazione consiliare n. 64 dd. 17.12.2014 anche ai fini ed agli effetti dell'art. 5, comma 1), della L.P. 13/2015, fatta salva l'integrazione di cui al successivo punto 2);
2) di includere tra i luoghi sensibili anche i luoghi di culto situati sul territorio comunale, previsti dall'art. 5, comma 1), della L.P. 13/2015 individuando gli stessi come segue:
   -Chiesa Parrocchiale di Borgo Valsugana situata in Via P. Morizzo – p.ed. 517
   -Chiesa Parrocchiale di Olle situata in Piazza della Chiesa a Olle -p.ed. 745
   -cimitero vecchio di Borgo situato in Via XXIV Maggio identificato dalla p.f. 2375 e p.ed. 1318
   -cimitero nuovo di Borgo situato in Via Temanza identificato dalla p.f. 2387-

-cimitero di Olle situato in via del Boaletto a Olle identificato dalla p.ed. 1375;

3) di includere tra i luoghi sensibili "Istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado" previsti dall'art. 5, comma 1), della L.P. 13/2015 anche la Scuola Equiparata per l'Infanzia "Romani" situata in Piazza Romani 8;

4) di allegare alla presente la planimetria riportante i luoghi sensibili di cui ai punti 1) e 2) e 3)

5) di demandare al Corpo di Polizia Locale, con la collaborazione del Servizio Segreteria ed Affari Generali – per le finalità previste dalla legge provinciale sopracitata – l'aggiornamento del monitoraggio degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 situati sul territorio comunale e nelle aree in cui è vietata la loro collocazione, rilevando il numero e la tipologia degli apparecchi già collocati alla data di entrata in vigore della l.p. n. 13/2015 (12 agosto 2015) ed i dati relativi al nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, compreso il nominativo dell'eventuale noleggiatore;

6) di dare atto che - a seguito della necessità di applicare un criterio uniforme su tutto il territorio provinciale espressa dal Servizio Industria, artigianato, commercio e cooperazione della P.A.T. con nota prot. 491566/9.3 dd. 21.9.2016 - per la misurazione della distanza devesi applicare il criterio del raggio, in linea d'aria, in tutte le direzioni tra l'accesso/ingresso principale dell'esercizio/locale/area interessati alla collocazione o alla rimozione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS;

7) di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.20035 n. /L e s.m.;
ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 2 /1990 e s.m. alternativamente:
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.20130, n. 104;
- in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalledonne Fabio	dott.ssa Comite Maria

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.